




LICEO PARINI TRUST ONLUS

4 Dicembre 2018



MEDIOBANCA
PRIVATE BANKING

AGENDA

1. Liceo Parini Trust Onlus
2. Appendice normativa

LICEO PARINI TRUST ONLUS

Sezione 1



“Liceo Parini Trust Onlus”

In data 14 aprile 2018 su iniziativa di un gruppo di ex alumni e genitori di attuali studenti è stato istituito il “Liceo Parini Trust Onlus”.

L'attività di advisory sull'istituto giuridico è stata svolta da Mediobanca S.p.A. – Divisione private.

L'atto di Trust è stato redatto dall'avv. Andrea Vicari dell'omonimo studio associato e l'atto ufficiale di istituzione è stato formalizzato dal notaio Fabio Gaspare Pantè del Collegio di Milano.

Trustee

La funzione di *Trustee* verrà svolta dalla società ELLEFFE S.r.l., con sede in Milano, via Sant'Andrea, 19 con l'assistenza dello studio Ludovici Piccone & Partners.

Guardiano:

La funzione di *Guardiano* è svolta dal Dirigente Scolastico dell'istituto *pro tempore*,

Legge Regolatrice:

Il trust prevede come legge regolatrice quella di **San Marino**.

Finalità dell'istituto del Trust

- Consentire a soggetti privati di intervenire nella realizzazione di finalità di solidarietà sociale utilizzando una struttura dedicata, dotata di soggettività civilistica e tributaria, la cui istituzione risulta finalizzata a perseguire obiettivi connessi all'attività formativa ed educativa del "Liceo Parini";
- Consentire all'istituto di conseguire il riconoscimento e l'iscrizione al registro Unico nazionale del Terzo Settore, ed in assenza dello stesso non ancora istituito, di essere configurata come entità "ONLUS".

Obiettivo del "Liceo Parini Trust Onlus"

Gli scopi o obiettivi, individuati nell'ambito delle attività definite di "utilità sociale" dalle connessa relativa finalizzata alla configurazione come Onlus degli enti riconosciuti come tali, saranno sviluppati nei seguenti ambiti:

- La tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico artistico di cui al D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche integrazioni (*in primis* il quadro raffigurante lo scrittore a cui è intitolato l'istituto e l'edificio ove sorge lo stesso), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1963, n° 1.049, di cui ha, di tempo in tempo, la disponibilità il Liceo Parini o nelle quali è svolta l'attività didattica;
- Il sostentamento a favore di studenti e insegnanti del Liceo Parini, svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- La promozione dell'istruzione e della formazione, nei confronti di studenti del Liceo Parini svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

TRUST PARINI ONLUS

Vantaggi fiscali per i Donatori

Considerando la natura di Onlus del Liceo Parini Trust le erogazioni liberali a favore del citato istituto godono delle relative agevolazioni previste dalla normativa:

Persone fisiche:

- Detrazione annuale pari al 30% delle erogazioni effettuate con un massimo di queste ultime di 30.000,00 €;
- Il Trust è stato inserito anche nell'elenco dei soggetti che potranno beneficiare della destinazione del 5 per mille delle imposte dovute–nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi del periodo 2018 (Modello Unico 2019);

Persone giuridiche:

- Deduzione dal reddito imponibile di un ammontare massimo pari al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Il processo di riconoscimento della qualifica **di Onlus** avviene tramite la richiesta all'Agenzia delle Entrate in relazione al quale vige il principio del silenzio assenso. Vigendo ancora la vecchia normativa è stata predisposta l'iscrizione al Registro Regionale delle Onlus.

Diverso è il processo di accreditamento per l'attribuzione del 5 per mille nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi che segue invece una procedura nazionale.

APPENDICE NORMATIVA

Sezione 2



CONTESTO NORMATIVO

Riforma del terzo settore (Legge Delega n° 106/2016)

La legislazione italiana ha recentemente disciplinato **il terzo settore dandone una definizione giuridica**.

All'art. 1 comma 1 della Legge 106 del 6 giugno 2016 ("Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"), si legge: "**Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi**".

Pertanto **i criteri** cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:

- avere natura giuridica privata
- assenza di scopo di lucro
- disporre di statuto o atto costitutivo
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attuazione del principio di sussidiarietà
- promozione e realizzazione di attività di interesse generale
- ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

CONTESTO NORMATIVO

Riforma del terzo settore (Legge Delega n° 106/2016)

La Legge 106/2016 prevede inoltre che **entro 12 mesi** dalla sua approvazione vengano emanati dei Decreti Legislativi che più specificamente intervengano su:

- Revisione del titolo II del libro primo del codice civile (in particolare, la semplificazione delle procedure per gli enti al fine di ottenere la **personalità giuridica**) (**art. 3**);
- Riordino e revisione della disciplina del terzo settore e codice del terzo settore (art. 4);
- Riforma dell'impresa sociale (art. 6);
- Revisione delle modalità di vigilanza, monitoraggio e controllo (art. 7);
- Definizione di **misure fiscali e di sostegno economico** (**art. 9**).

La legge delega esplicita poi quali sono i **soggetti che non fanno parte del terzo settore**: "Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali di rappresentanza di categorie economiche.

Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi".

In sintesi, per poter essere considerato di terzo settore, a un ente non basta essere una organizzazione non a scopo di lucro, **ma deve ottemperare a ulteriori e più stringenti criteri.**

CONTESTO NORMATIVO

Riforma del terzo settore (Legge Delega n° 106/2016)

Il decreto legislativo n. 117/2017

La disciplina organica degli enti del Terzo Settore è stata emanata dal Governo con il **D.lgs. n. 117/2017** ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106") il quale decreto ha contribuito a definire e semplificare la materia in un totale di 104 articoli.

Il decreto in questione ha fissato le **regole comuni per gli enti del terzo settore, salvaguardando nell'ordinamento le forme di organizzazione già tipizzate**; restano pertanto presenti nell'ordinamento italiano le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), sebbene con caratteristiche lievemente modificate rispetto all'impostazione delle leggi istitutive (rispettivamente la L. 266/1991 e la L. 383/2000, ora definitivamente abrogate).

Il Codice stabilisce **regole più semplici per il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni**, richiama la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso pur agevolando la trasformazione di queste nella nuova tipologia di "enti del terzo settore" (ETS).

Il decreto ha inoltre abolito la qualifica fiscale di "Onlus" (e il relativo acronimo).

Il Codice del Terzo Settore ha poi stabilito un **periodo transitorio (che durerà fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi) in cui continueranno ad applicarsi le regole previgenti.**

CONTESTO NORMATIVO

Normativa previgente (Onlus)

Non essendo ancora operativa la riforma del terzo settore, l'istituzione del Trust è stata perfezionata prendendo come base la Disciplina Onlus contenuta nel **D.Lgs. 460/97**.

Definizione di ONLUS: sono **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;**
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) **tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico** di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONTESTO NORMATIVO

Normativa previgente (Onlus)

Oltre al tipo di attività svolta le Onlus devono avere le seguenti caratteristiche:

1. l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
2. il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
3. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
4. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
5. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
6. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
7. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
8. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".